

Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Chieti – Pescara

Area Gestione del Patrimonio – Settore Progettazione e sviluppo edilizio

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione definitiva/esecutiva ivi inclusa la redazione della relazione geologica e relative indagini e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione oltre ogni altra prestazione professionale accessoria per la "Realizzazione nuovo Edificio Segreterie studenti campus Chieti e bar/punto ristoro" CUP D73H19000860001 - CIG 8268517415

Risposte a richieste di chiarimenti pervenute dal 7 al 12 maggio 2020

Testo quesito

si richiede chiarimento in ordine al requisito di professionalità e adeguatezza dell'offerta, in particolare si chiede se i servizi da indicare sono soggetti alla limitazione temporale degli ultimi 10 anni? Con riferimento alla scheda sintetica del servizio si chiede se il numero massimo delle pagine può essere raggiunto con una combinazione di pagine in formato A3 e in formato A4?

Testo risposta

Come riportato a pag. 25 del disciplinare di gara, punto 16, lett. a) Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell'offerta» indicata al punto 18.1 lett. A, non è prescritto alcun limite temporale per i servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. Diversamente, come riportato a pag. 11 e 12 del disciplinare di gara, punto 7.3. lett. h), in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, i concorrenti, a pena di esclusione, devono aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nelle tabelle n.3 e n.4 per gli importi minimi ivi riportati.

Come riportato a pag. 26 del disciplinare di gara, la scheda sintetica deve essere costituita da un numero massimo di 3 (tre) pagine formato A3 **ovvero** da un numero massimo di 6 (sei) pagine formato A4.

Testo quesito

In merito al criterio della Professionalità e adeguatezza andranno prodotti 3 A4 (o 6 A4) per ogni servizio comprensivi di testo e documentazione fotografica? La frase Le fotografie e la documentazione grafica NON concorrono al raggiungimento del numero massimo di pagine cosa intende nello specifico?

Testo risposta

Come riportato a pag. 26 del disciplinare di gara, per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata contenente: Documentazione grafica, fotografica accompagnata da una relazione descrittiva del servizio, costituita da un numero massimo di 3 (tre) pagine formato A3 ovvero da un numero massimo di 6 (sei) pagine formato A4.

Le fotografie e la documentazione grafica non concorrono al raggiungimento del numero di pagine sopra riportato, pertanto se il concorrente lo ritiene utile, potrà aggiungere ulteriori pagine alla scheda sintetica oltre il limite sopra previsto, contenenti fotografie e grafici.

Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara

illeti – resta

Area Gestione del Patrimonio – Settore Progettazione e sviluppo edilizio

Testo quesito

Ci chiedevamo se, qualora non presente nella compagine dello studio di progettazione, l'esperto in acustica ambientale sia sufficiente indicarlo come professionista o se invece sia necessario istituire un RTP. Nel disciplinare se parla solo a pag. 9 ma non si specifica altro.

Testo risposta

Come riportato a pag. 8 e 9 del disciplinare di gara, punto 5.1, il gruppo di lavoro dovrà comprendere un tecnico abilitato alla progettazione acustica ambientale, pertanto tale figura dovrà far parte del gruppo di lavoro nelle forme previste per gli operatori economici di cui all'art. 46, del D.Lgs. 50/2016.

Testo quesito

1) In merito alla figura del tecnico abilitato alla progettazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n.37 e alla Certificazione Energetica, così come descritto all'art.5.1 del Disciplinare di Gara, si richiede se il professionista incaricato di redigere la Certificazione Energetica debba essere iscritto necessariamente nell'Elenco della Regione Abruzzo o possa semplicemente attenersi alle qualifiche previste dal D.Lgs 192/05 (normativa nazionale in materia di certificazione energetica) 2) Si richiede inoltre chiarimento su come, il personale tecnico previsto per la gara, di 4 unità minime specificatamente indicato all'art. 7.1 del Disciplinare di Gara, ovvero -1 professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto -1 professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione - 1 geologo -1 professionista antincendio, possa compensare le ulteriori figure professionali richieste e indicate al succitato art.5.1 del Disciplinare di Gara, individuate come professionalità specialistiche (tecnico abilitato alla progettazione acustica ambientale o lo stesso certificatore energetico) che non è detto sia facile far coincidere nello stesso soggetto o professionista tra quelli indicati e necessari per soddisfare il requisito di idoneità richiesto al punto 7.1 del Disciplinare di Gara, in virtù della specificità della professionalità svolta e della abilitazione espressamente richiesta.

Testo risposta

Come riportato a pag. 8 del disciplinare di gara, punto 5.1, il gruppo di lavoro dovrà comprendere un tecnico abilitato alla progettazione degli impianti e alla certificazione energetica degli edifici. In merito ai soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici non è necessaria l'iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori della Regione Abruzzo; per i requisiti si faccia riferimento all'art. 2, del D.P.R 16 aprile 2013, n. 75 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".

Come riportato a pag. 9 del disciplinare di gara, punto 5.1, il personale tecnico **minimo** stimato come necessario per lo svolgimento del servizio è fissato in quattro unità. Pertanto il gruppo di lavoro potrà essere composto da un numero maggiore di unità nella misura necessaria per comprendere tutte le professionalità richieste.

Chieti, 13.05.2020

F.to Il Responsabile del procedimento Arch. Giancarlo Laorenza